



123100000002517279

POLIZZA GE 0625434	REPERTORIO N. 411930236	cod. agenzie G47	cod. rischio 141 1	prod.	finz.
CONTRAENTE: RIB LA ROTTAMINDUSTRIA S.R.L.		Cod. Fisc. 00292020377			
VIA ANDREA COSTA 228 40134 BOLOGNA (BO) ITA		POS. IT000037858			
BENEFICIARIO: ARPAE-AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA		Cod. Fisc. 04290860370			
VIA PO 5 40139 BOLOGNA (BO) ITA		POS. IT000078053			
CAUSALE: Polizza a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalle leggi, dai regolamenti, dall'autorizzazione unica n. DET-AMB-2018-1991 del 24/04/2018 e modifica DET-AMB-2019-3263 del 08/07/2019 relativa ad impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito in Via Dozza, 10, Zola Predosa(BO). La presente polizza annulla e sostituisce la precedente polizza n. GE0621070 Rep.411928564 del 14/05/2018.-					

IMPORTO DELLA GARANZIA:			
€ 360.000,00 dicono euro trecentosessantamila/00			
DURATA INIZIALE (AI FINI DEL CALCOLO DEL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO)		ritmo	val.
GIORNI 1817	DAL 04/05/2023 AL 24/04/2028		Eu

Premio di perfezionamento - Bollo e registro assolti in modo virtuale (Art. 16 L. 29-10-1961 n. 1216) - Esente da IVA Art. 10/2 - D.P.R. 26/10/72 n. 633 e successive modificazioni							
netto	accessori	diritti	i d	imposte	i i	totale	
7.699,17	855,46	289,81		1.105,56	2	9.950,00	

PROROGHE EVENTUALI.....A PARTIRE DAL.....							
netto	accessori	diritti	i d	imposte	i i	totale	
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	

Emessa in n. 4 esemplari ad unico effetto in	BOLOGNA	il	14/03/2023
--	---------	----	------------

CONDIZIONI PARTICOLARI:
Il Contraente, la Società e gli eventuali Coobbligati prendono atto che la polizza e i rapporti con il Beneficiario sono regolati esclusivamente dal testo dattiloscritto allegato. Fermo il resto,
In deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione la presente polizza cessa alla scadenza indicata.

Firmato digitalmente da: Maurilio Picciotto
Data: 30/03/2023 17:09:53

IL CONTRAENTE (1)	IL BENEFICIARIO	L'ASSICURATORE
		Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros Rappresentanza Generale per l'Italia

Firmato digitalmente da: Maurilio Picciotto
Data: 30/03/2023 17:09:54

DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO		L'ASSICURATORE
Si dichiara che il premio di € 9.950,00 è stato incassato il.....		Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros Rappresentanza Generale per l'Italia

(1) Le firme per procura devono essere corredate degli estremi della procura stessa la cui copia dovrà essere allegata alla presente polizza

ESEMPLARE VALIDO PER IL BENEFICIARIO

Dichiaro sotto la mia responsabilità che le firme sono state apposte in mia presenza e che mi sono preventivamente accertato dei poteri dei firmatari.
L'Agente Procuratore

Polizza cauzionale fidejussoria

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros (in seguito denominata Assicuratore o Atradius), domiciliata presso la Rappresentanza Generale per l'Italia in Roma - Via Crescenzo, 12 - iscritta nell'elenco I IVASS delle imprese d'assicurazione con sede legale in uno stato UE ammesse ad operare nel territorio della Repubblica Italiana in regime di stabilimento, operante nei rami credito e cauzioni, assicura al BENEFICIARIO l'adempimento delle obbligazioni assunte dal CONTRAENTE e indicate, con gli altri estremi della polizza, a tergo.

CONDIZIONI DI POLIZZA

Art. 1 - DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA

La presente polizza garantisce, alle condizioni che seguono e sino a concorrenza del massimale indicato a tergo, l'adempimento da parte del Contraente degli obblighi e degli oneri assunti nei confronti del Beneficiario e descritti nella causale. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1957 C.C., sono oggetto della garanzia esclusivamente gli inadempimenti verificatisi durante il periodo di validità della polizza, accertati e quantificati nei modi previsti dall'art. 4 e comunicati all'Assicuratore non oltre tre mesi dalla scadenza della stessa. In difetto, la garanzia si intenderà cessata a tutti gli effetti. Sono esclusi dalla garanzia le penalità, i lucri mancati, gli interessi moratori, i danni indiretti, le garanzie date dal Contraente sulla solvibilità o su adempimenti di soggetti terzi e, più in generale, tutte le obbligazioni che non siano direttamente inerenti all'esecuzione del contratto o dell'obbligazione garantita. Il beneficio della presente polizza e dei crediti che dalla stessa derivano non sono cedibili a terzi.

Art. 2 - DURATA

La durata della presente garanzia è pari a quella dell'obbligazione principale. La garanzia scade alla data indicata in polizza o, prima di essa, in tutti i casi di scioglimento del contratto o liberazione dall'obbligazione. In ogni caso non è dovuta alcuna restituzione del premio di perfezionamento. L'Assicuratore potrà prorogare il termine di durata della polizza, previa riscossione del relativo premio e per periodi trimestrali indivisibili, a seguito di richieste scritte e motivate del Contraente e del Beneficiario. La proroga della polizza costituisce a tutti gli effetti proroga del termine di adempimento degli obblighi garantiti.

Art. 3 - DENUNCIA DI INADEMPIMENTO

Il Beneficiario, pena la decadenza della garanzia, dovrà comunicare all'Assicuratore, immediatamente e dettagliatamente, entro 15 giorni dalla conoscenza o conoscibilità, ogni fatto negativo riguardante l'obbligazione garantita o il contratto che la prevede, adoperarsi con ogni diligenza per ridurre gli eventuali danni, seguire le istruzioni dell'Assicuratore e non dovrà effettuare, senza il consenso scritto di quest'ultimo, transazioni con il Contraente. Il Contraente e il Beneficiario conferiscono all'Assicuratore il diritto e la facoltà di vigilare sull'esecuzione degli obblighi garantiti o quindi di effettuare o far effettuare sopralluoghi, perizie, o altri interventi nei luoghi ove vengono svolte le attività inerenti la garanzia. L'Assicuratore è, per patto espresso, estraneo alle controversie giudiziarie aventi ad oggetto i fatti riguardanti la garanzia; tuttavia il Beneficiario e il Contraente gli attribuiscono il diritto, da esercitarsi a suo insindacabile giudizio, di intervenire in tali controversie.

Art. 4 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

L'Assicuratore corrisponderà l'indennizzo entro trenta giorni da quando il Beneficiario stesso avrà documentato l'accertamento definitivo e la quantificazione definitiva delle inadempienze del Contraente. In caso di ammissione di quest'ultimo al fallimento o ad altra procedura concorsuale, l'Assicuratore corrisponderà l'indennizzo entro trenta giorni dalla data di esecutorietà dello stato passivo al quale risulti ammesso, senza riserve, il credito vantato dal Beneficiario. In caso di coesistenza della presente polizza con altre garanzie, reali o personali, prestate dal Contraente o da terzi in relazione alle medesime obbligazioni garantite, il Beneficiario, per poter accedere all'indennizzo, dovrà soddisfarsi preliminarmente sulle altre garanzie. Verranno sempre e comunque detratti dall'indennizzo i recuperi effettuati dal Beneficiario nei confronti del Contraente, nonché l'importo dei crediti vantati dal Contraente nei confronti del Beneficiario a qualsiasi titolo.

Art. 5 - RIVALSA - SURROGAZIONE - AZIONE DI RILIEVO

Il Contraente si impegna a rimborsare all'Assicuratore, a prima e semplice richiesta, ogni eccezione rimossa, immediatamente entro il termine indicato dal medesimo, tutte le somme da questo versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, ivi comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate. L'Assicuratore, nei limiti della somma pagata, è surrogato in tutti i diritti, ragioni ed azioni del Beneficiario verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo e nei confronti di chiunque abbia comunque concorso alla determinazione del danno. Pertanto il Beneficiario si obbliga a conferire all'Assicuratore ogni necessario potere ed a fornire l'assistenza e tutti i documenti che gli saranno richiesti, al fine di facilitare le azioni di recupero. L'Assicuratore, anche prima di aver corrisposto l'indennizzo, potrà agire nei confronti del Contraente perché questi gli procuri la liberazione ovvero gli presti le garanzie necessarie per l'efficace esperimento dell'azione di rivalsa, oltre che nei casi previsti dall'art. 1953 C.C., anche nelle seguenti ipotesi:

- ricezione da parte del Beneficiario dell'avviso di cui al precedente art. 3;
- inadempimenti del Contraente relativi ad altre obbligazioni assunte nei confronti dell'Assicuratore;
- intervenuta risoluzione da parte del Beneficiario del contratto garantito;
- protesti o azioni cautelari o/o esecutive subite dal Contraente;
- aggravamento delle condizioni patrimoniali o finanziarie del Contraente;
- cambiamento dei soci che detengono, in via diretta o indiretta, il controllo o una partecipazione qualificata del capitale della Contraente;
- liquidazione, trasformazione, fusione o cessione della Ditta Contraente.

Art. 6 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALL'ASSICURATORE

Tutte le comunicazioni o avvisi all'Assicuratore, dipendenti dalla presente polizza, per essere validi, dovranno essere fatti esclusivamente con lettera raccomandata A/R alla sede della sua Rappresentanza Generale per l'Italia all'indirizzo in calce riportato. Dette comunicazioni dovranno tassativamente riportare: il numero di polizza, il Contraente e, ove ricorra l'ipotesi di escussione della garanzia, l'importo richiesto.

Art. 7 - FORO COMPETENTE

In caso di controversie fra l'Assicuratore e il Beneficiario o tra l'Assicuratore ed il Contraente, il Foro competente in via esclusiva, non alternativa né concorrente con altri Fori, è quello di Roma.

Art. 8 - IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essi dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato dall'Assicuratore.

Art. 9 - RIFERIMENTO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente polizza si applicano le disposizioni di Legge.

Art. 10 - CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLE SANZIONI PER GARANZIE/POLIZZE

Atradius non sarà ritenuta obbligata ad effettuare alcun pagamento ai sensi della presente garanzia, nella misura in cui tale pagamento esporrebbe Atradius a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea, Regno Unito, Stati Uniti d'America o qualsiasi legge o regolamento sanzionatorio nazionale applicabile.

Polizza fidejussoria n. GE0625434
Repertorio n. 411930236
Contraente RIB LA ROTTAMINDUSTRIA SRL
Codice Fiscale 00292020377
Emessa in BOLOGNA il 14/03/2023

**POLIZZA FIDEJUSSORIA ASSICURATIVA A GARANZIA DELL'ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO E
DI RECUPERO DI RIFIUTI**

PREMESSO CHE

- che, con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1991 del 24/04/2018 e DET-AMB-2019-3263 del 08/07/2019, ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (in seguito denominata Ente garantito) ha autorizzato la ditta RIB LA ROTTAMINDUSTRIA SRL con sede legale in BOLOGNA (BO) Via Andrea Costa, 228, e stabilimento/sede operativa in Via , (in seguito denominata Contraente) all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi R4, R12 e R13 nell'impianto sito in Via Dozza, 10 - Zola Predosa (BO);
- che a garanzia dell'adempimento degli obblighi verso l'Ente garantito a lui derivanti dalle leggi, regolamenti e direttive applicabili in materia di smaltimento e di recupero dei rifiuti, dagli atti di cui al punto 1, il contraente è tenuto a prestare una cauzione di € 360.000,00 (EuroTrecentosessantamila/00);
- che la suddetta cauzione può essere prestata anche con una polizza fidejussoria;

TUTTO CIO' PREMESSO

La Sottoscritta Atradius Crédito y Caución S.A., de Seguros y Reaseguros, in seguito denominata Società, domiciliata presso la Rappresentanza Generale per l'Italia in Roma Via Crescenzo, 12, iscritta nell'elenco I dell'Albo Imprese tenuto dall'IVASS delle imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato UE ammesse ad operare nel territorio della Repubblica Italiana in regime di stabilimento, operante nei rami Credito e Cauzioni, a mezzo dei sottoscritti Maurizio Picciotto, nato a Cosenza il 28/01/1957, in qualità di agente procuratore, in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, con la presente polizza, alle condizioni che seguono, si costituisce fidejussore del Contraente - il quale accetta per sé, i propri successori e aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di € 360.000,00 (Euro Trecentosessantamila/00), per l'adempimento da parte del Contraente medesimo degli obblighi innanzi richiamati.

La presente polizza ha la durata di giorni 1817 a partire dal 04/05/2023 e fino al 24/04/2028.

Agenzia di Bologna e Ferrara
Maplass di
Maurilio Picciotto & C. S.a.s.
Sede Legale:
Viale Pieramellara, 33
40121 Bologna (Italia)
Sedi Operative:
Viale Pieramellara, 33
40121 Bologna (Italia)
Corso Giovecca, 37
44121 Ferrara (Italia)

Telefono +39 051 255120
+39 0532 206474
Fax +39 051 254322
+39 0532 247880
bolognat@atradius.com
feffera@atradius.com
maplass-picciottomil
RUI A000124941
C.E. e P. IVA 03664460379
R.E.A. BO/307226
R.I. BO 03664460379

Atradius Crédito y Caución S.A.
de Seguros y Reaseguros
Rappresentanza Generale
per l'Italia
Via Crescenzo, 12
00193 Roma (Italia)
Sede di Milano
Rodio 2 - Viale L. Bodio, 37
20153 Milano (Italia)

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – (Delimitazione della garanzia)

La garanzia è costituita a fronte delle somme che la ditta autorizzata fosse tenuta a corrispondere ad ARPAE a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di smaltimento dei rifiuti, nonché di bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree, in conseguenza delle attività di smaltimento di rifiuti ed in conseguenza delle eventuali inadempienze commesse nel periodo di durata della presente fidejussione determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso ARPAE derivanti dalle leggi, dai regolamenti, dalle autorizzazioni di cui in premessa, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri enti od organi pubblici anche di controllo.

Art. 2 – (Durata della polizza)

La durata della presente garanzia fidejussoria è fino al 24/04/2028, data di scadenza dell'autorizzazione.

Decorso tale periodo la garanzia è valida per i successivi DUE anni e cioè fino al 24/04/2030.

La garanzia potrà estendere la sua efficacia alle obbligazioni derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione previa integrazione accettata dalle parti.

Art. 3 – (Calcolo del premio – Supplemento di premio)

Il premio per il periodo di durata indicato in polizza, è dovuto in via anticipata ed in una unica soluzione; nessun rimborso spetta al contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Trascorso il periodo di durata iniziale il Contraente, fino a quando non presenti i documenti di cui al successivo art. 4, sarà tenuto al pagamento in via anticipata di supplementi di premio nella misura indicata nella tabella di liquidazione del premio. Il mancato pagamento di tali supplementi non potrà essere opposto all'Ente garantito.

Art. 4 – (Liberazione del contraente dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio)

Il Contraente per essere liberato dall'obbligo del pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

- l'originale della polizza restituitogli dall'Ente garantito, con annotazione di svincolo; oppure
- una dichiarazione rilasciata dall'Ente garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini del secondo comma dell'art. 3, detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo.

Art. 5 – (Pagamento del risarcimento)

Il pagamento nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla società entro 30 giorni dalla notifica della determina di ARPAE che dispone, motivandola l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944, secondo comma c.c., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

Art. 6 – (Rivalsa - Surrogazione)

Il Contraente si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa sia chiamata a corrispondere in forza della presente polizza per capitali interessi e spese con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Essa è pure surrogata all'Ente garantito negli eventuali diritti al risarcimento in base alle polizze stipulate dal Contraente per la responsabilità civile verso i terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 1 della premessa, per quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'esercizio medesimo e per la responsabilità civile per i danni di inquinamento.

Qualora tali polizze siano state emesse dalla Società questa potrà trattenere le somme liquidate fino a concorrenza di quanto pagato ai sensi del precedente art. 5.

Rimane inteso che, in ogni caso, su detti risarcimenti a favore dell'Ente garantito, questo avrà diritto di prelazione nei confronti della Società per la parte di costi sostenuti che non fosse coperta dalla presente polizza.

La surrogazione e la compensazione di cui al terzo e quarto comma non pregiudicano i diritti della Società verso il Contraente, di cui al primo comma; ovviamente se dopo il rimborso da parte del contraente delle somme versate ai sensi della presente polizza dalla Società, questa conseguirà, in forza della predetta surrogazione o compensazione, una quota dei risarcimenti liquidati sulle polizze di cui al terzo comma, si procederà ai relativi conguagli.

L'Ente garantito faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 7 – (Rivalsa delle spese di recupero)

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

Art. 8 – (Liberazione della garanzia – Deposito cautelativo)

Il Contraente è tenuto, a semplice richiesta della Società, a provvedere alla sostituzione della presente garanzia con altra accettata dall'Ente garantito, liberando conseguentemente la Società stessa da ogni impegno nei seguenti casi:

- a) protesto a carico del contraente o altra manifestazione di sua insolvenza;
- b) liquidazione, trasformazione o cessione della ditta contraente;
- c) cessazione o sospensione di validità totale o parziale per qualsiasi ragione (mancato pagamento del premio, recesso dell'assicuratore per sinistro ecc.) e/o insufficienza di copertura delle polizze di responsabilità civile di cui al terzo comma dell'art. 6;
- d) soccombenza del Contraente nel primo grado di una causa di danni per un importo non integralmente coperto da una delle polizze di cui al precedente punto c);
- e) revoca dell'autorizzazione da parte dell'Ente garantito o determina di presa di atto della rinuncia all'esercizio dell'attività prevista in polizza da parte del contraente;

In mancanza della suddetta liberazione il contraente si obbliga a costituire in pegno presso la Società, entro 20 giorni dalla richiesta, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo massimo garantito con la presente polizza.

Art. 9 – (Imposte e tasse)

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 – (Forme delle comunicazioni alla Società – Foro Competente)

Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso. Per quanto attiene invece ai rapporti fra la Società ed il contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

Firmato digitalmente da: Maurizio Picciotto
Data: 30/03/2023 17:09:56

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Contraente dichiara di aver letto e di approvare specificatamente i seguenti articoli:

Art. 1 – (Delimitazione della garanzia) - Art. 2 – (Durata della polizza) - Art. 3 – (Calcolo del premio – Supplemento di premio) - Art. 4 – (Liberazione del contraente dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio) - Art. 5 – (Pagamento del risarcimento) - Art. 6 – (Rivalsa - Surrogazione) - Art. 7 – (Rivalsa delle spese di recupero) - Art. 8 – (Liberazione della garanzia – Deposito cautelativo) - Art. 9 – (Imposte e tasse) - Art. 10 – (Forme delle comunicazioni alla Società – Foro Competente) .

IL CONTRAENTE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ai sensi art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 Testo Unico)

DICHIARAZIONE per Polizza GE0625434 REP. N. 411930236

Il sottoscritto Maurilio Picciotto nato a Cosenza il 28/01/1957, e domiciliato per ragioni della carica in Viale Pietramellara n.33 - 40121 Bologna, consapevole della propria responsabilità penale, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", nel caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti ed uso di atti falsi e che, ai sensi dell'art.75 dello stesso T.U., decadrà dai benefici eventualmente ottenuti nella sua qualità di Agente Procuratore di ATRADIUS Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros inserita nell'Elenco I IVASS (n. I.00136) delle imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato UE ammesse ad operare nel territorio della Repubblica Italiana in regime di stabilimento, operante nei rami credito e cauzioni, avente sede legale in Paseo de la Castellana, 4 - 28046 - Madrid (Spagna) e domiciliata presso la Rappresentanza Generale per l'Italia in Via Crescenzo, 12 - 00193 - ROMA, codice fiscale n. 13993401002, iscritta nel registro delle imprese di Roma al n. 13993401002

D I C H I A R A

di essere legittimato e di avere i poteri di firma per la sottoscrizione di polizze fideiussorie, in forza di procura speciale conferita con atto depositato in Roma ai rogiti del Notaio Nicola Atlante in data 12/12/2005, Rep.n.22509, Racc.n.8698 e registrato presso l'Ufficio Entrate Roma 3 in data 20/12/2005.

In fede

Bologna, 14/03/2023

Firmato digitalmente da: Maurilio Picciotto
Data: 30/03/2023 17:09:57

Informativa ai sensi della L.675/96

I dati acquisiti, ai sensi dell'art.10 L.675/96, saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso. Ai sensi dell'art.13 della L.675/96 l'interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, l'integrazione e ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Pratica Sinadoc: 27050/2021

Bologna, 8/05/2023

Al proponente

RIB La Rottamindustria Srl
Bologna

p.c.

Atradius Insurance y Caucion

OGGETTO: RIB La Rottamindustria, sede legale Via Andrea Costa, 228, Bologna

Autorizzazione unica relativa a impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, sito in Via G. Dozza, 10, Zola Predosa (BO)

Comunicazione di accettazione della nuova garanzia finanziaria

Si richiama la polizza assicurativa n. GE 0625434 del 14/03/2023 emessa da Atradius Credito y Caucion S.A., di importo pari a 360.000,00 €, e valida dal 4/05/2023 fino al 24/04/2030, acquisita agli atti di questa Agenzia con PG n. 76635 del 3/05/2023 e l'annessa certificazione ambientale secondo la norma Uni En Iso 14001 relativa all'impianto in oggetto emessa da AJA Europe con n. AJA/EU/15/13431 del 12/06/2021 valida fino al 12/06/2024, per comunicarne l'accettazione.

Detta garanzia risulta conforme all'autorizzazione unica emessa con determina dirigenziale ARPAE ACCCM n. 1991 del 24/04/2018 modificata con determina dirigenziale ARPAE AACM n. 3263 del 8/07/2019, ed alla deliberazione della Giunta REgione Emilia-Romagna n. 1991/2003.

La presente nota va conservata, unitamente alla polizza originaria ed alle successive variazioni in allegato agli atti di autorizzazione citati nell'oggetto per comprovare l'efficacia, a tutti gli effetti, dell'autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi predisposti al controllo.

Distinti saluti

L'Incarico di Funzione
Unità Autozazioni Rifiuti e Energia
(dott. Salvatore Gangemi)

(documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice di Amministrazione Digitale)